

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

-Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c.

Finalizzato al riconoscimento, per la ricorrente, della possibilità di partecipare alla
procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021.

Nell'interesse della sig.ra Summa Agnese (C.F: SMMGNS80B58D851A), nata a Gagliano del Capo (Le) il 18.02.1980, residente in Lecce alla via Dell'Abate n. 31/B, ai fini del presente atto rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Alessandro Greco (GRCLSN76D14D862Q), elettivamente domiciliato in Tuglie alla via Nazario Sauro n.70, presso lo studio di quest'ultimo e che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 0833/598187 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvgreco@legalmail.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Roma al viale Trastevere n. 7/A

Resistente

In FATTO

1. La ricorrente, vincitrice del concorso indetto ai sensi del DDG n. 85/2018, è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, sottoscritto in data 17.09.2019 (con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2019), presso la scuola secondaria di secondo grado, I.T. Leonardo Da Vinci di Carpi - classe di concorso A012 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, dove attualmente presta servizio.



2. Costituisce intenzione della ricorrente partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale riservate ai docenti per l'a.s. 2020/2021, bandite con ordinanza n. 182/2020.
3. Per tale ragione, in data 17.04.2020 la Prof.ssa Summa presentava, per il tramite del portale Istanza On Line del M.i.u.r., domanda di mobilità all'interno della quale allegava apposita diffida ad essere ammessa a partecipare alla mobilità territoriale in deroga a quanto previsto dall'art. 1 co. 3, O.M. n. 182/2020.
4. Tale ultima diffida si rendeva necessaria in quanto la Prof.ssa Summa è soggetta al vincolo quinquennale, introdotto dalla L. Finanziaria 145/2018 e confermato dall'O.M. 182/2020, che coinvolge solo i docenti assunti da graduatorie di merito Regionali (GMR) 2018 che sono stati nominati in ruolo nell'anno 2019.
5. La documentazione, poi, veniva trasmessa, nella medesima data, anche a mezzo pec, sia al MIUR, sia all'USP di Modena, sia all'USR dell'Emilia Romagna.
6. Tale vincolo, contenuto nella predetta ordinanza, si appalesa illegittimo e discriminatorio nella parte in cui vieta la partecipazione alle operazioni di mobilità ai soli docenti assunti da GMR del 2018 nell'anno scolastico 2019/2020 per i motivi che di seguito sono illustrati.

MOTIVI in DIRITTO

1. BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente deve essere ritenuta sussistente, nella presente fattispecie, la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, controvertendosi di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla mobilità.

Trattandosi, infatti, di materia riservata alla contrattazione collettiva e riguardando la fase esecutiva del rapporto di lavoro, il presente giudizio dovrà necessariamente ricadere nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ed infatti, con sentenza n. 8821 del 10 aprile 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che con riferimento alla mobilità dei docenti, i provvedimenti con cui questi ultimi vengono assegnati ad ambiti territoriali non prioritariamente indicati nelle loro domande di mobilità, attengono alla fase esecutiva del rapporto di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, nel caso in cui detti provvedimenti siano opposti, il Giudice



competente a decidere sull'opposizione è quello ordinario e non l'autorità giudiziaria amministrativa.

In particolare, i Giudici di legittimità affermano che gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione, in qualità di datrice di lavoro, con cui la stessa gestisce i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, sono espressione dell'esercizio di poteri di natura privata, ossia di poteri corrispondenti a quelli esercitati da un datore di lavoro privato (art. 5 D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

In virtù di ciò, contro tale tipologia di atti è possibile ricorrere al Giudice ordinario, la cui competenza resta ferma anche quando tali atti siano stati emanati in conseguenza di un atto autoritativo della PA, inerente la propria organizzazione e quella dei propri uffici (le cui controversie, al contrario, sono devolute al Giudice amministrativo). E ciò in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di atti di natura privata.

Orbene, tornando al caso di specie, l'ordinanza ministeriale impugnata riguarda le modalità di applicazione delle norme del CCNI, concernenti la mobilità del personale docente. Il CCNI, a sua volta, rinvia, per le modalità di esecuzione delle sue disposizioni, all'adozione di un'ordinanza ministeriale ai sensi dell'art. 462 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 ("Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"). Il richiamo al CCNI da parte dell'ordinanza in questione rende indubbio che la materia della mobilità è sottratta al potere autoritativo e pubblicistico dell'Amministrazione, essendo espressione, invece, dell'esercizio di un potere corrispondente a quello di un datore di lavoro privato. E ciò in quanto detta procedura riguarda la gestione e le modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti pubblici, la cui natura, per legge, è stata equiparata a quella privatistica.

La natura privatistica della procedura di mobilità, peraltro, interessa anche l'ordinanza ministeriale impugnata.

Infatti, detta ordinanza, non stabilendo alcun principio guida in merito all'organizzazione degli uffici pubblici, ma disciplinando solo le modalità della procedura di mobilità (e quindi le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro), non può ritenersi il frutto dell'esercizio del potere autoritativo della Pubblica



Amministrazione, bensì espressione del potere esercitato da quest'ultima in qualità di datrice di lavoro.

L'ultima Ordinanza Ministeriale, recante n. 182 del 23/03/2020, riprendendo le previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale triennale 2019/22, ha emanato disposizioni di dettaglio sulla mobilità del personale docente 2020/21.

Ebbene, la citata Ordinanza Ministeriale costituisce un atto di micro organizzazione, adottato, dall'Amministrazione Scolastica, nell'esercizio dei poteri datoriali di cui all'articolo 5 D.lgs. N. 165 del 2001, sulla base di un'espressa disposizione di legge.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la competenza a conoscere del presente giudizio dovrà necessariamente ricadere sul Giudice ordinario.

Deve essere, quindi, declinata ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

2. ILLEGITTIMITA' ORDINANZA MINISTERIALE N. 182/2020

2.1 VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

L'ordinanza ministeriale n. 182/2020, oggetto del presente ricorso, è palesemente illegittima e realizza un'ingiustificata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui esclude il diritto alla mobilità di parte del personale docente, applicando un vincolo quinquennale soltanto a una parte di coloro che, per cause a loro non imputabili ma spesso per colpa delle lungaggini burocratiche degli Uffici scolastici regionali, siano stati assunti con decorrenza dal settembre 2019.

Per poter comprendere i denunciati profili di illegittimità costituzionale della menzionata ordinanza occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa in tema di "reclutamento del personale docente".

- Fino al dicembre 2018 la materia della formazione del personale docente della scuola secondaria, e la sua immissione in ruolo, era disciplinata dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
- A modificare questa normativa è intervenuta **la Legge di Bilancio 2019, ovvero la L. 145/2018, del 30.12.2018, che ha apportato parziali modifiche al D. Lgv. 59/2017, riformando il reclutamento della scuola secondaria.**



Al contempo, però, la norma introduce un vincolo di permanenza, del docente, presso la predetta istituzione di almeno 5 anni (c.d. blocco quinquennale).

Detto vincolo viene introdotto dall'art. 792, lettera m punto 3 della predetta Legge di Bilancio, secondo il quale: *"Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"*.

Si badi bene: la nuova norma trova applicazione non solo per i futuri concorsi, ma anche per quello del 2018, **modificando il regime giuridico di quei soggetti vincitori del concorso 2018 ancora in attesa di nomina** e che al momento dell'iscrizione al concorso non avevano tale norma di blocco.

Esplicitando, sulla base delle norme attualmente in vigore, ci si trova di fronte a questo panorama, tenendo conto che le immissioni in ruolo della secondaria avvengono attingendo da diverse graduatorie a loro volta associate all'espletamento di diverse procedure concorsuali:

1. Immessi in ruolo nel settembre 2018, in base al D.L. 59/2017:

- da graduatorie ad esaurimento (GAE)
- da concorso 2016 (GM2016)
- da concorso 2018 (GMR2018)

Tutti tali docenti, come sempre avvenuto, hanno potuto partecipare annualmente alle operazioni di mobilità.

2. Immessi in ruolo nel settembre 2019, quindi sempre in base al D.L. 59/2017, ma come riformato dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (**si ribadisce, partecipanti al medesimo concorso transitorio 2018**):

- da graduatorie ad esaurimento (GAE)
- da concorso 2016 (GM2016)
- da concorso 2018 (GMR2018)

Di tali docenti non possono partecipare alle operazioni di mobilità soltanto coloro che sono stati assunti da GMR 2018 (che invece nell'anno precedente avevano potuto



partecipare) perché discriminatamente sottoposti al blocco quinquennale introdotto dalla succitata L. 145/2018 e confermato dall'ordinanza oggi impugnata.

In definitiva, dunque, **gli stessi partecipanti al concorso transitorio 2018 non assunti nel settembre 2018 per cause agli stessi non imputabili, ma immessi in ruolo nel settembre 2019, sono soggetti al blocco di 5 anni su mobilità**. Questa disparità riguarda **solo una piccola parte di docenti** immessi in ruolo, tanto è vero che tale blocco non è previsto né per gli immessi nel settembre 2019 da GM 2016 e da GAE; tale blocco non riguarda neppure le immissioni, sempre del settembre 2019, delle scuole di primaria ed infanzia.

L'**ordinanza ministeriale 182/2020** sulla mobilità per l'a.s. 2020/2021 prevede, quindi, delle discriminazioni, e precisamente: per tutto il personale docente immesso in ruolo fino all'a.s. 2019/2020, continua ad essere mantenuta la possibilità di presentare la domanda di trasferimento interprovinciale senza alcun vincolo, tranne che per una categoria di cui si è già parlato sopra, e di cui si dirà appresso, nella quale rientra la sfortunata odierna ricorrente (perché di sfortuna si può parlare).

In realtà, a parere della deducete difesa (e non solo!) detta disposizione, essendo stata introdotta solo nel dicembre 2018 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), non può che trovare applicazione, eventualmente, per il personale individuato con successivi concorsi, e non nei confronti di chi è già vincitore di concorso 2018 ed in attesa solo di immissione in ruolo il cui bando, lo ribadiamo, non prevedeva affatto tale blocco.

In buona sostanza, per tutti i docenti immessi in ruolo da GM e da GAE entro l'a.s. 2019/2020 e per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito (GMR) 2018 entro l'a.s. 2018/2019, si continua a consentire la mobilità senza alcun vincolo temporale, fatta la sola eccezione per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito 2018 (GMR) nell'a.s. 2019/2020.

Invero, i docenti che hanno partecipato al medesimo concorso 2018 (ed inseriti nella medesima graduatoria regionale di merito – GMR 2018) vengono distinti in due categorie: i più fortunati chiamati nell'a.s. 2018/2019, ed i meno fortunati chiamati nell'a.s. 2019/2020.

Difatti, per i primi, ossia i fortunati individuati per l'a.s. 2018/2019, continua ad essere consentita la mobilità, anche interprovinciale, senza vincoli, mentre per i secondi, ossia



quelli individuati per l'a.s. 2019/2020, si applica inspiegabilmente – e solo per essi – il vincolo quinquennale.

Addirittura, e la disparità appare ancor più evidente, il blocco quinquennale introdotto nel dicembre 2018 trova applicazione anche nei confronti dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie regionali di merito 2018 (GMR 2018) ai sensi del DM 631/2018.

Quest'ultimo ha previsto l'accantonamento del posto, sulla base del contingente assunzioni 2018, per coloro che sono risultati utilmente collocati nelle GMR del concorso 2018 pubblicate dal settembre al dicembre 2018; tali docenti sono stati convocati dagli USR per essere immessi in ruolo da contingente 2018, ma con decorrenza giuridica ed economica a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Quindi il contingente assunzioni 2018, da GMR 2018, si divide in due ulteriori sottogruppi:

- 1) Gli assunti il 01.09.2018 da graduatorie pubblicate entro il 31.08.2018 che possono partecipare alla mobilità;
- 2) coloro che hanno avuto pubblicate le graduatorie dal 01.09.2018 al 31.12.2018 e, in base al DM 631 sono stati assunti con nomina giuridica ed economica a partire dal 01.09.2019, non possono partecipare alla mobilità in quanto soggetti al blocco quinquennale (pur facendo parte dello stesso contingente 2018).

Anche questa differenziazione appare francamente priva di alcuna logica, e presenta evidenti profili di irragionevolezza e disparità di trattamento tra categorie identiche.

2.2 Irragionevole e discriminatoria applicazione retroattiva della L. Bilancio - Modifica in itinere delle norme concorsuali

A voler diversamente argomentare, si pone all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante la fondamentale, ed importante, circostanza che, rispetto ai partecipanti allo stesso identico concorso del 2018, il blocco di 5 anni non esisteva nel bando, ma è stato imposto successivamente cambiando in modo assolutamente scorretto le regole in corsa a concorso già completamente espletato e vinto.

Orbene, a questa difesa non appare un fuor d'opera richiamare gli insegnamenti della Corte Costituzionale che ha avuto modo di chiarire che la modifica di situazioni giuridiche pregresse, da parte di norme successive, può essere dichiarata legittima soltanto "se questa non viola il principio generale di ragionevolezza, di disparità di trattamento, ovvero l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale



elemento fondante lo Stato di diritto (art. 3), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte Cost. n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 153 e n. 6 del 1994, n. 283 del 1993).

I partecipanti al concorso 2018 hanno, quindi, effettuato delle scelte in base ai propri progetti di vita, come ad esempio la delicata scelta della Regione nella quale concorrere, sapendo che già l'anno successivo avrebbero potuto partecipare alle operazioni di mobilità, avvicinandosi a casa qualora avessero scelto, per velocizzare l'immissione in ruolo, una Regione nella quale vi era una maggiore disponibilità di posti. Una scelta, quindi, di fondamentale importanza per i propri impegni di vita, perché dettata anche dalle necessità di stare o meno vicini alla propria famiglia ed ai propri cari, ponderando la possibilità del sacrificio da sopportare anche in ragione della durata temporale dello stesso.

L'assurdo cambio di regole in corsa ha, di fatto, in molti casi distrutto questo progetto di vita e costretto i malcapitati a rimanere bloccati lontano dalle proprie famiglie, con disagi umani ed economici enormi

Appare, quindi, di solare evidenza l'incostituzionalità e la violazione del principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale, da parte dell'Ordinanza Ministeriale oggetto del presente giudizio (n. 182/2020), proprio nella parte in cui esclude dalla mobilità la categoria di docenti sopra individuati, per i quali, in maniera discriminatoria, è stato posto il blocco quinquennale, venendo ingiustamente penalizzati.

Nel caso di specie, tale profilo discriminatorio appare ancor più stringente ove si consideri che la negata mobilità penalizza la ricorrente anche sotto altro e diverso profilo.

La Prof.ssa Summa, che attualmente insegna a Carpi, risiedeva unitamente con la propria famiglia a Lecce, salvo poi spostarsi, da sola, in quel di Carpi per prestare servizio.

L'applicazione del blocco quinquennale, soprattutto nell'ipotesi *de quo*, limiterebbe in maniera arbitraria e discriminatoria i **diritti dei lavoratori a tutela della genitorialità e dei minori e al ricongiungimento familiare**, oltre a richiedere grandissimi sacrifici economici, umani e familiari, riconosciuti dalla Costituzione e disciplinati dalla L.



151/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”).

Ad avviso della deducente difesa, l’esclusione dalla procedura di mobilità della ricorrente e di tutti i docenti che, al pari della Prof.ssa Summa, sono stati nominati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica nell’anno 2019, a causa del ritardo nelle procedure concorsuali, penalizza ingiustificatamente tale categoria di lavoratori rispetto a coloro che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale e che, avendo avuto la “*fortuna*” di rientrare nelle graduatorie approvate entro il 31.08.2018, sono stati regolarmente assunti entro il 01.09.2018.

L’irragionevole esclusione dei docenti GMR 2018 assunti nell’a.s. 2019/2020 realizza una palese violazione non solo dell’art. 3 della nostra Carta Costituzionale ma altresì degli artt. 11 e 117, nelle parti si pongono in contrasto con i principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché, più in generale, con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Non consentire ai docenti di partecipare alle operazioni di mobilità violerebbe, infatti, i menzionati **principi di pari opportunità e uguaglianza**.

Da ultimo, la deducente difesa evidenzia che la questione, già sottoposta al vaglio di diversi Tribunali presenti sul nostro territorio, sta incontrando l’opinione favorevole dei vari Giudici del Lavoro che, riconoscendo la natura discriminatoria del sopraenunciato provvedimento, sono propensi a riconoscere il diritto dei docenti a partecipare alle operazioni di mobilità (cfr. Ordinanza del Tribunale di Palmi, Giudice Dott.ssa Maria Carla Arena, del 15.04.2020, resa nell’ambito del giudizio RG n. 1000/2020 – Ordinanza del 14.04.2020 del Tribunale di Patti, Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata, - Ordinanza del Tribunale di Verona, Giudice Dott. Antonio Gesumunno, del 21.04.2020, resa nell’ambito del giudizio RG n. 681/2020).

3. Sussistenza del fumus boni iuris e del grave ed irreparabile danno

Sulla fondatezza del presente ricorso non sussistono dubbi.

Sono stati, infatti, ampiamente dibattuti e chiariti i diversi profili di illegittimità posti alla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 182/2020 che disciplina la mobilità del



personale docente per l'a.s. 2020/2021 ed oggetto di impugnazione, nonché l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare non consentendo alla ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità.

In casi come quello che ci occupa il *periculum in mora* è in re ipsa, non solo considerando che il *termine ultimo per poter presentare la domanda di partecipazione è spirato il 21.04.2020 e che gli esiti delle movimentazioni dovranno essere divulgati il 26.06.2020* ma, come sostenuto da numerose pronunce dei Giudici di merito (Ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 3684 del 16.11.2016) il “*trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale ed affettivo intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere familiare e reddituale del lavoratore*”.

Come sopra anticipato la Prof.ssa Summa, una volta accettato il posto di lavoro a Carpi, ha lasciato il marito e tutti gli affetti a Lecce. L'odierna ricorrente è stata costretta a trovare un'abitazione da affittare a Carpi ed ivi trasferirsi.

La ricorrente, quindi, pur di lavorare, si è trasferita a circa 800 Km di distanza dalla propria casa, lontana da famiglia ed affetti, ove faceva ritorno all'incirca ogni due settimane; naturalmente ciò comporta un enorme aggravio di spese dovute al canone di affitto, alle ulteriori utenze, ai costi di spostamento da Carpi a Lecce – e viceversa. A ciò si aggiunga il grave disagio morale e familiare cui la stessa è stata sottoposta e sarà ancora sottoposta qualora non le venga consentito di partecipare alle operazioni di mobilità.

Allo stato, quindi, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale, considerato che l'imminenza di altro anno scolastico, la necessità di dover continuare a lavorare lontana da casa, di stipulare altro contratto di locazione per poter prestare servizio a Carpi, comportano un pregiudizio economico e morale imminente ancor più grave in capo alla Prof.ssa Summa (specie se si considera che tale situazione, stando alla normativa sul blocco, perdurerà per altri 4 anni almeno), soggetta alle discriminazioni sopra meglio descritte perpetrate dalla L. 145/2018 e dalla successiva O.M. 182/2020.

La Prof.ssa Summa, naturalmente, al momento della sottoscrizione del contratto ha accettato di sopportare il sacrificio di allontanarsi così tanto da casa perché conscia che, passato un anno, avrebbe potuto chiedere il trasferimento nella provincia di Lecce;



circostanza, questa, sempre consentita sino ad oggi. Come anticipato prima, invece, la Prof.ssa Summa rientra nella categoria di quei docenti “sfortunati” che non per colpe proprie, ma per demeriti altrui, non potranno partecipare alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021.

Appare, quindi, assolutamente urgente ottenere una pronuncia sul diritto della ricorrente a poter partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale bandita con ordinanza n. 182/2020.

Tutto quanto sopra premesso, la prof.ssa Summa Angela, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 cpc, chiede che, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, vengano accolte le seguenti

Conclusioni

1. **In via cautelare ed urgente**, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 700 cpc e dall’art. 669 sexies c.p.c., e rilevato che, vista la tempistica (la scadenza del termine della presentazione della domanda è spirato il 21.04.2020 e la pubblicazione degli esiti è fissata al 26 giugno 2020), l’instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, non essendoci i tempi tecnici per la fissazione dell’udienza di prima comparizione, ordinare all’Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente, come già avviene per tutte le altre categorie di docenti, la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con ordinanza n. 182 del 23.03.2020;
2. **Nel merito** accertare e dichiarare la disparità di trattamento illegittimamente operata con la menzionata ordinanza n. 182/2020, disapplicando la norma nella parte in cui vieta la partecipazione alla mobilità ai docenti GMR 2018, vincitori del concorso bandito ex Decreto direttoriale n. 85 del 2018 ed assunti con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2019.
3. Per l’effetto, accertare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità docenti 2020/2021, bandita con ordinanza n. 182 del 23.03.2020.
4. Assumere ogni conseguente decisione;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del deducente procuratore antistatario.



Il tutto con successiva ed eventuale fissazione del termine, ove lo ritenga il Tribunale adito, per l'**instaurazione del giudizio di merito** nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con ordinanza n. 182 del 23.03.2020.

Qualora l'Ill.mo Giudice ritenga quali litisconsorti necessari tutti i docenti assunti nell'a.s. 2019/2020 da concorso DDG 85/2018 e da DM 631/2018 scuola secondaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021, si chiede sin da ora, ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza degli stessi, di essere autorizzati a notificare a mezzo pubblicazione nel sito Internet del Miur nell'area tematica a ciò demandata.

Ai sensi della vigente normativa si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile ma il procedimento è esente dal contributo unificato in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.505,00, come da dichiarazione allegata.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Procura alle liti;
2. Istanza on line e relativi allegati;
3. Pec del 17.04.2020;
4. Ordinanza Ministeriale n. 182/2020;
5. Copia richiesta partecipazione alle operazioni di mobilità;
6. Copia cedolino relativo al contratto sottoscritto con la Pubblica amministrazione;
7. Copia Ordinanza Tr. Palmi del 15.04.2020;
8. Copia estratto Ordinanza Tr. Patti del 14.04.2020;
9. Copia ordinanza Tribunale di Verona del 21.04.2020;
10. Copia estratto contratto di affitto e ricevute mezzi di trasporto;
11. Modulo esenzione contributo unificato.

Con osservanza

Tuglie, 29 aprile 2020

Avv. Alessandro Greco

